

## **LA RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE**

- 1.** Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal Responsabile del competente ufficio.
- 2.** La rateazione degli avvisi di pagamento con importi superiori a € 10.000,00 o superiori alle 12 rate mensili è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune creditore

## **LA RATEIZZAZIONE NON PUO' ESSERE CONCESSA NEI SEGUENTI CASI:**

- I.** ove sia già decorso il termine per il pagamento;
- II.** di importi da ravvedimento operoso;
- III.** di istanze senza adeguata motivazione e/o non supportate dalla documentazione necessaria a comprovare lo stato di temporaneo disagio economico.